



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F. FIRMATARIE DELL'ACCORDO SINDACALE RECEPITO CON D.P.R. DEL 15 MARZO 2018

- FNS CISL
- UIL PA VVF
- FP CGIL VVF
- CONAPO
- CONFSAL VVF

LORO SEDI

Oggetto: Schema di regolamento recante *“Modalità di accesso mediante concorso interno per titolo e superamento di un successivo corso di formazione professionale alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni”*.

Si trasmette, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 2 lettera f), del D.P.R. del 7 maggio 2008 lo schema di regolamento in oggetto specificato, pervenuto dall’Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucciari



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del suddetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni per l'accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 236, “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, recante la disciplina del concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e del concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, nel limite del restante 40 per cento dei posti disponibili;

CONSIDERATO che il richiamato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ha novellato l'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, prevedendo un'unica modalità di accesso alla qualifica di capo squadra, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale e che il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 ha introdotto, al comma 6 del citato articolo 12, la previsione di un concorso straordinario per l'accesso alla qualifica di capo squadra, da espletarsi con le stesse modalità previste per la procedura concorsuale ordinaria;



Il Ministro dell'Interno

ATTESO che occorre riformulare le disposizioni in materia di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

CONSIDERATO che, a norma del comma 5 del richiamato articolo 12, con regolamento del Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale;

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Modalità di svolgimento del concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica tra l'altro i posti disponibili da mettere a concorso, individuando anche quelli per il personale specialista.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Il concorso di cui all'articolo 1 è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le carenze di organico relative ai posti messi a concorso.

2. Non è ammesso al concorso il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, da tre componenti appartenenti ad un ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.
2. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.

Articolo 4

Titoli valutabili e relativi punteggi

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono: titoli di studio, corsi di aggiornamento professionale, qualificazioni e anzianità di servizio. I titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le carenze di organico relative ai posti messi a concorso.
2. I titoli di studio, i cui indirizzi sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono attinenti all'attività professionale della qualifica messa a concorso e sono valutabili in base al seguente punteggio:
 - a) Attestato di Qualifica Professionale, conseguito al termine di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale: punti 0,50;
 - b) Diploma professionale, conseguito al termine di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale di durata quadriennale: punti 1,00;
 - c) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi per il conseguimento della laurea: punti 1,75;
 - d) Laurea: punti 2,25;
 - e) Laurea magistrale: punti 2,75;
 - f) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dall'Università: punti 0,25;
 - g) Master universitario di I livello: punti 0,10;
 - h) Master universitario di II livello: punti 0,20.

3. Il punteggio attribuito ai titoli di studio di cui al comma 2, lettere a) e b), è dimezzato ed il punteggio attribuito ai titoli di studio di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), è ridotto rispettivamente a punti 1,30, 1,80 e 2,30, qualora il titolo afferisca ad indirizzo diverso da quello indicato nell'allegato A al presente regolamento.

4. I titoli di studio ammessi a valutazione sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonché dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui al comma 2, lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si



Il Ministro dell'Interno

applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per gli indirizzi dei diplomi di laurea e relative equiparazioni si applica il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 e relativa tabella.

5. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. Al punteggio derivante dai suddetti titoli di studio si somma il punteggio previsto per i titoli indicati al comma 2, lettere f), g) e h), di cui il candidato sia eventualmente in possesso, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a 3,00 punti.

6. I corsi di aggiornamento professionale valutabili e i relativi punteggi sono:

a) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti all'attività istituzionale, frequentati con profitto, con l'eccezione dei corsi per il conseguimento delle qualificazioni di cui al successivo comma 9. Non sono ammessi alla valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Il punteggio da attribuire è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore;

b) corsi da istruttore o formatore in una delle discipline previste dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi alla valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Il punteggio da attribuire è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,30 punti per ciascun periodo di 36 ore;

c) corsi frequentati con profitto per il conseguimento di certificazioni o brevetti riconosciuti dall'amministrazione equipollenti a propri corsi di aggiornamento professionale. Il punteggio si attribuisce in funzione della durata stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso di aggiornamento professionale, con le modalità definite alla precedente lettera a) o b) in base alla tipologia del corso.

7. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto.

8. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e il corso per il conseguimento della specializzazione per il personale specialista.

9. Le qualificazioni valutabili sono quelle risultanti da patenti rilasciate dall'amministrazione e da patenti europee per l'uso del computer e i relativi punteggi sono:

a) patenti terrestri:

- 1) patente terrestre di II categoria: punti 0,50
- 2) patente terrestre di III categoria: punti 1,25
- 3) patente terrestre di IV categoria: punti 1,75.

b) patenti nautiche:



Il Ministro dell'Interno

- 1) patente nautica di I livello: punti 0,50;
 - 2) patente nautica di II livello: punti 1,00.
 - c) patente europea per l'uso del computer, per l'insieme delle certificazioni ECDL possedute dal candidato, indipendentemente dal numero e dal livello delle stesse: punti 0,50.
10. I punteggi delle patenti terrestri di cui al comma 9, lettera a), non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato; analogamente si procede per la valutazione delle patenti nautiche di cui al comma 9, lettera b).
11. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale e delle qualificazioni, di cui ai commi 6 e 9, sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a 3,00 punti.
12. L'anzianità di servizio posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata con l'attribuzione di punti 1,20 per ciascun anno. Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Articolo 5

Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4, la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. La predetta graduatoria non produce effetti ai fini della posizione di ruolo, che resta disciplinata dall'articolo 8 del presente decreto, ma determina l'ordine della scelta della sede di assegnazione da parte dei candidati, tra quelle indicate dall'Amministrazione prima del corso di formazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.
4. Il personale in possesso di specializzazione da elicotterista e pilota d'aereo, nautico, sommozzatore e radioriparatore, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati dall'amministrazione per ciascun nucleo.
5. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure concorsuali.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 6

Corso di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.
2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio del corso stesso.
3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 7

Esame finale

1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore centrale degli affari generali.
2. La prova è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100.

Articolo 8

Graduatoria finale

1. La graduatoria del concorso è redatta sulla base del punteggio riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 7, e determina la posizione in ruolo nella qualifica di capo squadra. A parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5, comma 1.
2. La graduatoria, di cui al comma 1, è approvata con decreto del Capo del Dipartimento, ed è pubblicata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9

Norme transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le particolari modalità indicate ai commi 2 e 3.
2. Sono valutabili, oltre ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione di appartenenza, anche quelli riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza, purché in materie attinenti all'attività istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Il Ministro dell'Interno

3. Sono valutati, oltre agli anni di anzianità di servizio posseduta nel ruolo ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB, anche gli anni di anzianità di servizio maturati nell'amministrazione di provenienza.

Articolo 10 Norme finali

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle procedure concorsuali straordinarie per l'accesso alla qualifica di capo squadra di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 236.

4. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO